

CONVENZIONE

Tra

La **Piccola Casa della Divina Provvidenza**, con sede legale in Torino, via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14, codice fiscale 01538340017, nella persona del legale rappresentante, Padre Aldo Sarotto, nato a Castelletto Stura (Cn), residente in Torino, codice fiscale SRTLDA47A10C165X

e

L' **Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus**, con sede legale in Torino, via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14, codice fiscale 97686040011, nella persona del Presidente, Signora Mariateresa Cerrato, nata a Torino, residente in Torino, codice fiscale CRRMTR55B61L219F.

Premesse

* La **Piccola Casa della Divina Provvidenza** si propone di accogliere le persone in difficoltà, particolarmente chi non ha riferimenti familiari e si trova in maggior stato di bisogno. La Piccola Casa della Divina Provvidenza persegue tale finalità promuovendo il riconoscimento della dignità della persona, rispondendo alle sue necessità, attraverso l'allestimento e la gestione di servizi, strutture e presidi. E' stata eretta in Ente Morale da Carlo Alberto con Regio Decreto del 27/8/1833.¹ La Piccola Casa della Divina Provvidenza, per una migliore qualità della vita degli ospiti, collabora con Gruppi, Associazioni di Volontariato.²

* Dagli anni '70 operano all'interno della Piccola Casa della Divina Provvidenza volontari che si sono costituiti, il 23 aprile 1997, in "Associazione Volontariato Cottolenghino", quindi il 5 febbraio 2007 in "Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus" ai sensi del D.L. 460/97.

* L' **Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus** si ispira ai valori del volontariato (di cui alla legge 266/91 e successive), della solidarietà umana nonché al principio evangelico di servizio alla persona in stato di bisogno secondo l'insegnamento di San Giuseppe Benedetto Cottolengo. L' "Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus" è di supporto alla Piccola Casa della Divina Provvidenza ed opera in stretta collaborazione con essa per il raggiungimento degli obiettivi e sulla base dei valori indicati. L'Associazione si propone di affiancare il servizio realizzato dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza con particolare riferimento a Torino e provincia.³

¹ Rif. art. 1 Piccola Casa della Divina Provvidenza "Regolamento interno Presidio Socio Assistenziale per persone disabili".

² Idem.

³ Rif. art. 2 e art. 3 dello Statuto "Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus"

Le parti sopra enunciate, considerate le premesse, convengono quanto segue.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

L'Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus si impegna a collaborare con la Piccola Casa della Divina Provvidenza nel perseguimento delle seguenti **finalità**:

- rispondere a varie situazioni di bisogno,
- sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove forme di servizio in risposta a bisogni emergenti,
- essere di supporto a singoli e gruppi che, per realizzare obiettivi in sintonia con lo spirito cottolenghino, ne richiedono l'intervento,
- collaborare con gruppi ed enti che perseguono i medesimi obiettivi,
- attuare formazione costante ai volontari,
- proporre attività culturali e momenti di aggregazione per i volontari,
- realizzare pubblicazioni periodiche di collegamento tra volontari delle diverse sedi,
- promuovere iniziative atte a stimolare e diffondere lo spirito cottolenghino, anche attraverso l'adesione ad associazioni, comitati, fondazioni e federazioni;

attraverso:

- il servizio di volontariato dei soci dell'"Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus" a favore degli ospiti della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, Chieri, Druento, Feletto, Mappano, Moncalieri, Pinerolo;
- la partecipazione comune a convenzioni, progetti, bandi, iniziative locali e nazionali sui temi dell'assistenza e dell'accoglienza di persone in difficoltà qualora se ne reputi l'opportunità;
- l'informazione reciproca sulle iniziative formative e culturali promosse, direttamente o indirettamente, da una delle parti e di comune interesse;
- la collaborazione e il sostegno in tutte le attività finalizzate al riconoscimento della dignità della persona.

Articolo 3

L'azione della A.V.C. Onlus sarà in rapporto di integrazione con quella del personale della Piccola Casa o dipendente di cooperative che in essa operano e non potrà essere configurata come supplenza del personale stesso.

Potranno essere stabiliti accordi specifici ai fini dell'utilizzo di volontari qualificati per incombenze determinate su disponibilità degli interessati.

Ai fini di realizzare meglio tale integrazione i soci della A.V.C. Onlus si impegnano:

- a rispettare le competenze del personale medico, infermieristico, di assistenza e tecnico, evitando ogni interferenza sia all'interno sia all'esterno della struttura;
- a partecipare agli incontri di confronto e di verifica eventualmente programmati con i responsabili del servizio;
- a partecipare agli incontri di formazione organizzati dai responsabili della Piccola Casa;
- a portare in modo visibile durante il servizio il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'associazione;

- a segnalare al responsabile del servizio o al presidente dell'associazione eventuali problemi riscontrati nello svolgimento del proprio compito.

Articolo 4

L'assegnazione, e l'eventuale modifica, del servizio al volontario è di competenza dell'associazione che opera sulla base delle richieste pervenute dai singoli reparti e servizi, secondo le modalità indicate.

Articolo 5

L'associazione si impegna a fornire, ai responsabili del servizio e alla rispettiva direzione, aggiornandolo periodicamente, l'elenco nominativo dei volontari assegnati con l'indicazione di giorno, orario e mansione concordati.

Articolo 6

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e, comunque, alla massima riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere a motivo della loro attività. Per quanto sopra i volontari sono sottoposti in tutto e per tutto alla legge 675/96, nonché a tutta la normativa in materia di privacy e alle relative sanzioni in caso di inosservanza.

Articolo 7

La Piccola Casa ha la facoltà di chiedere alla A.V.C. Onlus, motivandolo, l'allontanamento dal servizio del volontario che non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 8

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione con particolare riferimento agli aspetti riguardanti il servizio agli ospiti e il coordinamento delle attività.

Eventuali inadempienze saranno contestate dai rispettivi responsabili e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari ed operatori della struttura.

Articolo 9

I soci della A.V.C. Onlus godono di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione contro gli infortuni subiti in occasione delle attività oggetto della presente convenzione. L'assicurazione è a carico dell'associazione.

Articolo 10

L' "Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus" svolgerà la propria attività di volontariato attraverso propri mezzi e risorse.

Articolo 11

La Piccola Casa della Divina Provvidenza mette a disposizione dell' "Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus" locali ed utenze come da contratto di comodato.

L' associazione può richiedere alla Piccola Casa l'uso di altri locali per incontri di vario genere, sempre correlati all'attività della stessa; essi saranno resi disponibili compatibilmente con le esigenze della Piccola Casa.

L' "Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus" si impegna a contribuire annualmente alle spese, in modo diretto, tramite una donazione alla Fondazione Cottolengo Onlus, o indiretto tramite le prestazioni dei soci.

Articolo 12

E' consentito ai volontari l'ingresso nella struttura negli orari concordati e in armonia con le esigenze degli operatori e degli ospiti.

Inoltre è consentito l'accesso e il parcheggio all'interno della struttura dei veicoli dei volontari in servizio, o presenti per attività connesse a quella dell'associazione, secondo il regolamento vigente.

Articolo 13

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 1/10/2009 e si considera tacitamente rinnovata. In caso di recesso di una delle parti, la comunicazione scritta dovrà pervenire con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessaria la revisione di specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Articolo 14

In caso di controversia tra le parti, in merito alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Torino.

Piccola Casa della Divina Provvidenza

Padre Don Aldo Sarotto
Legale rappresentante

Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus

Mariateresa Cerrato
Presidente

Torino, 30 settembre 2009